

Ripercussioni Doganali.

Come disposto dalla nota prot. 19183/RU della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 26 marzo 2019, riportiamo alcune considerazioni e modifiche procedurali conseguenti all'uscita dall'UE del Regno Unito.

Premessa

Com'è noto, il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea a norma dell'articolo 50 del Trattato sull'UE.

Dopo circa un anno e mezzo di lavoro tra i negoziatori dell'Unione europea e quelli del Regno Unito, il 25 novembre 2018, il Consiglio europeo straordinario "articolo 50" ha dato il via libera all'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'UE ed ha approvato la

Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni. Si tratta di un'intesa di fondamentale importanza, perché consentirebbe di gestire il recesso dell'UK (un processo senza precedenti, peraltro) in modo ordinato ed in termini chiari per imprese e cittadini, prevedendo, dopo l'uscita del 29 marzo 2019, un periodo transitorio sino al 31 dicembre 2020.

E' altrettanto noto che tuttavia, il 15 gennaio 2019, la Camera dei Comuni del Regno Unito ha espresso il proprio voto negativo alla ratifica di detto accordo di recesso.

Pertanto, salvo che un accordo di recesso notificato non preveda una diversa data o che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo all'unanimità decida, d'intesa con il Regno Unito, di posporre la cessazione dell'applicazione dei trattati, la totalità del diritto primario e derivato dell'Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito alle ore 00.00 del 30 marzo 2019 (CET, ora dell'Europa centrale).

Comunque, indipendentemente dalla presenza o meno di possibili future intese tra Unione europea e Regno Unito, la necessità di prepararsi alla BREXIT discende dal recesso in sé, evento particolarmente sfidante in relazione ai tempi molto ristretti ed all'ampiezza dei settori su cui esso avrà impatto.

Conseguentemente, è auspicabile che gli operatori economici che intrattengono scambi commerciali con aziende del Regno Unito comincino a familiarizzare con le norme unionali in materia doganale e con le relative procedure, soprattutto se la loro esperienza nel commercio con i Paesi terzi è stata sinora limitata o addirittura inesistente.

E' con tale specifica finalità che vengono di seguito illustrate alcune implicazioni giuridiche e pratiche, in ambito doganale, del recesso del Regno Unito dall'UE, precisando che esse si fondano esclusivamente sulla situazione di fatto che si verrebbe a creare, in assenza di uno specifico accordo, in base alle vigenti disposizioni in materia.

Considerato che il tema della BREXIT è in continua evoluzione e che, ad oggi, non è ancora definito lo scenario definitivo, è possibile che le competenti istituzioni unionali possano fornire nel prossimo futuro diverse indicazioni in materia e, naturalmente, si fa riserva di comunicarle con la massima tempestività nell'apposita sezione prevista sul sito dell'Agenzia.

Per un costante aggiornamento in materia può essere consultato il sito *web* della Commissione dell'Unione europea.

Al riguardo si segnalano alcune pubblicazioni consultabili ai seguenti link:

- https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en: per gli aspetti relativi ai provvedimenti che gli operatori devono adottare in vista della Brexit;
- https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-it: per gli aspetti relativi alle modalità di preparazione delle imprese alla Brexit.

Le conseguenze della BREXIT sugli scambi commerciali UE/UK

Dopo il recesso, il trasferimento delle merci da e verso il Regno Unito NON potranno essere più qualificate come “Cessioni” o “Acquisti” bensì esportazioni e importazioni con l’obbligo di presentazione delle merci alla Dogana per l’esecuzione delle dichiarazioni doganali all’esportazione e all’importazione.

Relativamente all’aspetto operativo, per l’acquisto di merci dal Regno Unito, i soggetti IVA non saranno più tenuti all’integrazione ed alla

registrazione della fattura emessa dal cedente UK¹, così come alle vendite di beni a soggetti IVA stabiliti nel Regno Unito non si applicheranno più le vigenti disposizioni in materia di cessioni intracomunitarie². Per dette operazioni non sussisterà più neanche l’obbligo - ove richiesto³ - di presentare gli elenchi riepilogativi INTRA previsti dall’art. 50, comma 6, del citato D.L. n. 331/93.

Da tenere presente gli scambi che³ avverranno a cavallo della scadenza per i quali si dovrà procedere:

E’ il caso, ad esempio, di una cessione di merce effettuata da un soggetto IVA stabilito nel Regno Unito prima del 29 marzo 2019 nei confronti di un operatore economico italiano e che arriva in Italia il 2 aprile 2019: a tale data essa costituirà un’importazione da Paese terzo e l’IVA sarà dovuta in dogana, non potendo più detta imposta essere assolta con le modalità previste per gli acquisti intracomunitari. In ragione della sua diversa qualificazione giuridica, l’operazione non dovrà essere neanche riepilogata per finalità statistiche - ove ne ricorrano i presupposti - nei Modelli INTRA.

Diversa è l’ipotesi di merce ceduta da un operatore economico nazionale ad un soggetto IVA UK prima della data del recesso e che arrivi a destinazione dopo il 29 marzo 2019: in tale caso l’operazione resta, sebbene a diverso titolo, non imponibile ai fini IVA in Italia ma l’operatore economico nazionale dovrebbe in ogni caso essere in grado di produrre una prova dell’effettiva uscita dei beni medesimi dal territorio dell’UE, non essendo essi stati oggetto di alcuna formalità doganale al momento della loro spedizione (a titolo esemplificativo, potrebbe a tale fine essere probante la documentazione di trasporto e quella doganale relativa all’importazione effettuata dal cessionario nel Regno Unito).

Conclusivamente, poiché dal 30 marzo 2019 non opererà più la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri dell'Unione europea a 27 ed il Regno Unito, sin da ora gli operatori economici dovrebbero adottare misure idonee a consentire loro di poter fornire alle autorità fiscali ogni elemento utile ad evitare possibili casi una doppia imposizione relativamente alle cessioni/acquisti intracomunitari verso/da il Regno Unito dagli stessi effettuate prima della data del recesso. Al fine di evitare ogni

Si fornisce qui di seguito una sintetica rassegna degli adempimenti e degli istituti di carattere doganale riferibili agli scambi UE/Paesi terzi e, pertanto, anche al Regno Unito dopo la data del recesso.

➤ Codice EORI

In base alle disposizioni del CDU, per la presentazione di una dichiarazione doganale o per la richiesta di una decisione l'operatore economico deve chiedere l'attribuzione di un codice di registrazione, il c.d. codice EORI (Economic Operator Registration and Identification).

Tutti gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'UE che intendono intrattenere scambi commerciali con il Regno Unito dopo la data del recesso dovranno essere in possesso di detto codice identificativo EORI.

➤ Importazione

Gli operatori economici che intendono importare merci dal Regno Unito devono presentare le merci con una dichiarazione doganale di importazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio delle Dogane competente sul luogo dove le stesse sono presentate.⁶

➤ Esportazione

Gli operatori economici che intendono spedire merci verso il Regno Unito devono presentare una dichiarazione doganale di esportazione da trasmettere per via telematica all'Ufficio delle Dogane competente in relazione al luogo in cui l'esportatore è stabilito o a quello in cui le merci sono caricate o imballate per l'esportazione.

L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione ai sensi dell'art. 1 punto 19 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

➤ Transito

L'iter formale di adesione del Regno Unito alla Convenzione Transito Comune (CTC) si è concluso con la pubblicazione nella GUCE L 317 del 14 dicembre 2018 delle relative Decisioni del Comitato Congiunto UE-PTC; pertanto, a decorrere dal 1° aprile 2019, Il Regno Unito diverrà parte contraente alla CTC ed applicherà il regime del transito comune.

➤ Autorizzazioni alle procedure speciali

Le autorizzazioni doganali rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nel territorio doganale dell'Unione mentre le autorizzazioni rilasciate da questa Agenzia a soggetti UK per le quali il Codice doganale dell'Unione prevede, tra le condizioni per il rilascio l'essere stabilito nell'Unione, non potranno più essere considerate valide.

In particolare, le autorizzazioni alle procedure speciali multi Stato rilasciate da questa Amministrazione in cui sono coinvolti operatori del Regno Unito verranno modificate per eliminare tale Stato dalla validità geografica delle stesse o revocate nel caso in cui il Regno Unito sia l'unico Stato membro coinvolto nelle stesse.

Allo stesso modo, le autorizzazioni multi Stato rilasciate dall'Amministrazione del Regno Unito che coinvolgono operatori nazionali non avranno più efficacia alla data del recesso.

Le merci vincolate alle procedure speciali diverse dal transito in base alle suddette autorizzazioni o in circolazione in applicazione dell'art. 219 del Codice doganale dell'Unione e che, alla data del recesso, si trovano nel Regno Unito, nel caso in cui vengano reintrodotte nell'Unione dovranno essere trattate come merci all'importazione e quindi non più vincolate ai suddetti regimi.

Pertanto, le procedure doganali riguardanti merci vincolate ai regimi di perfezionamento attivo, ammissione temporanea, uso finale e deposito doganale che, prima della data del recesso si troveranno nel Regno Unito, dovranno essere appurate (riesportazione, vincolo ad un'altra procedura doganale) prima di tale data, al fine di non essere considerate merci terze all'atto della reintroduzione nel territorio unionale dopo il 29 marzo 2019.

Articolo 219

Circolazione delle merci

In casi specifici, le merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca possono circolare da una località all'altra del territorio doganale dell'Unione.

➤ Deposito doganale

I titolari di autorizzazioni al deposito doganale potranno introdurre, dal 30 marzo p.v., nei propri depositi anche le merci provenienti dal Regno Unito quali merci terze.

➤ Informazioni tariffarie vincolanti

Le informazioni tariffarie vincolanti (ITV)⁷ sono decisioni adottate dall'autorità doganale di uno Stato membro dell'UE e definiscono la corretta classificazione di una merce⁸: esse sono valide in tutto il territorio doganale dell'Unione.

Al riguardo si precisa che a decorrere dal 30 marzo 2019:

- le ITV già rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'UE e verranno rimosse dal database dalla Commissione;

➤ Origine delle merci

In mancanza di un accordo, negli scambi commerciali UE/Regno Unito non potrà essere attribuita alle merci alcuna origine preferenziale, pertanto non potranno essere accompagnate da alcuna prova dell'origine preferenziale, né da EUR 1 e né da dichiarazione di origine.

Le figure di "esportatore autorizzato" o di "esportatore registrato" non esisteranno in mancanza di un accordo che le preveda.

Le prove dell'origine rilasciate o compilate nei paesi partner dell'UE prima della data del recesso in relazione a merci con un contenuto del Regno Unito determinante per l'acquisizione dell'origine del paese partner possono essere utilizzate durante il periodo di validità, conformemente al pertinente accordo di libero scambio, a partire da tale data. Le prove dell'origine restano valide per il periodo definito nell' Accordo di Libero scambio (ALS).

➤ Le informazioni vincolanti sull'origine

Le informazioni vincolanti sull'origine (IVO) già emesse dalle autorità doganali del Regno Unito non saranno più valide nell'UE a partire dalla data del recesso, in quanto tali autorità non sono più competenti al rilascio di decisioni valide nell'Unione.

Le decisioni IVO emesse dalle autorità doganali dell'UE e rilasciate a titolari di codici EORI UK non saranno più valide alla data del recesso. Tali titolari di decisioni IVO hanno la possibilità di registrarsi presso le autorità

➤ Esportatori autorizzati

A decorrere dalla data del recesso, le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali del Regno Unito agli esportatori e ai rispeditori non sono più valide nell'UE. Ugualmente non sono più valide nell'UE le autorizzazioni concesse dalle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK. Le autorizzazioni già emesse devono comunque essere riesaminate in presenza di contenuti afferenti al Regno Unito.

➤ Esportatori registrati

A decorrere dalla data del recesso, la registrazione da parte delle autorità doganali UK degli esportatori e dei rispeditori nel sistema REX non è più valida nell'UE. Ugualmente non sono più valide nell'UE le registrazioni da parte delle autorità doganali degli Stati membri dell'UE agli esportatori e ai rispeditori stabiliti nel Regno Unito o agli stessi soggetti stabiliti nell'UE ma con numero EORI UK.

Le autorità doganali degli Stati membri che hanno registrato gli esportatori e rispeditori stabiliti nell'UE dovrebbero revocare la registrazione qualora l'esportatore non soddisfi più le condizioni stabilite nelle disposizioni in materia di origine.

➤ Operatore economico autorizzato (AEO)

Le autorizzazioni doganali che conferiscono lo stato giuridico di operatore economico autorizzato (AEO) rilasciate dal Regno Unito non potranno continuare ad essere considerate valide, a decorrere dal 30 marzo 2019, in tutto il territorio doganale dell'Unione europea.

In caso di hard Brexit si auspica che venga ratificato un accordo specifico tra UE e UK in materia di mutuo riconoscimento degli AEO

➤ Garanzie

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'UE senza un accordo non saranno più valide le autorizzazioni doganali relative alle Garanzie Global rilasciate :

- dalle Autorità del Regno Unito;

Con la presente comunicazione si coglie l'occasione per informare tutti gli operatori economici che il prossimo 18 marzo presso ciascun Ufficio delle Dogane, in collaborazione con le locali CCIAA, sarà organizzato un evento per fornire supporto informativo in materia (EXPORT DAY).